

di detto regolamento è stato prorogato al 1° luglio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione ⁽¹⁾. È pertanto opportuno che le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 continuino ad applicarsi per lo stesso periodo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

- (5) L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 fissa una percentuale inferiore rispetto all'articolo 92 *quater*, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le ispezioni e le visite a norma dell'articolo 65, paragrafo 1 e 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 da effettuarsi senza preavviso. Affinché dette ispezioni e visite possano effettuarsi realmente e in sicurezza, è opportuno creare la possibilità di prevedere un preavviso di 24 ore per le ispezioni e le visite senza preavviso.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.
- (7) È necessario evitare di perturbare l'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. A tale riguardo è pertanto opportuno prevedere l'applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1° febbraio 2021.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è così modificato:
 - a) al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Può essere tuttavia previsto un breve preavviso di massimo 24 ore rispetto a dette ispezioni e visite, affinché gli ispettori possano accedere ai locali dell'operatore in sicurezza»;
 - b) al paragrafo 7, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021»;
- 2) l'articolo 3 è così modificato:
 - a) al secondo, al terzo e al quinto comma, la data «1° febbraio 2021» è sostituita dalla data «1° luglio 2021»;
 - b) al quarto comma, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1° luglio 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, lettera b), e punto 2, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2021.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate e il periodo di applicazione delle misure temporanee (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 23).

